

REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/91 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento dell'importazione dei prodotti in

questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Messico il massimale individuale è fissato a 4 520 000 ecu; che in data 12 giugno 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Messico hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 28 settembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|-----------------|------------|--|
| 10.0457 | 3903 | Polimeri di stirene, in forme primarie |
| | 3915 20 00 | Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene |
| | 3920 30 00 | Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto |
| | 3920 99 50 | |
| | | — di polimeri di stirene |
| | | — di prodotti di polimerizzazione di addizione |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.